

RIPAM-ANAC
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 35
(TRENTACINQUE) UNITÀ DI PERSONALE DI RUOLO DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA A – PARAMETRO RETRIBUTIVO F1 – DELL’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Traccia n. 3

Il Comune XX indiceva, nel maggio 2018, una procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di un impianto sportivo. All’esito della verifica della documentazione amministrativa, la concorrente YY è risultata carente della convenzione sottoscritta in ogni pagina che il bando chiedeva di esibire. Nel bando era previsto che la restituzione della convenzione non sottoscritta avrebbe comportato l’esclusione dalla gara. La concorrente ha richiesto quindi di colmare la carenza attraverso l’applicazione della procedura del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante ha opposto il proprio diniego alla richiesta ritenendo il soccorso istruttorio inapplicabile alla fattispecie. L’impresa, richiamando il principio di tassatività delle clausole di esclusione, sostiene invece che l’obbligo di produrre la convenzione quale clausola escludente sia contrario alla normativa e violi il principio di partecipazione.

Il Comune, quindi, ha richiesto un parere all’ANAC sulla legittimità dell’eventuale riammissione del concorrente escluso e dell’applicazione della normativa sul soccorso istruttorio per l’integrazione dello schema di convenzione la cui presentazione, sottoscritto con firma leggibile in calce ad ogni pagina, era prevista dal bando come obbligo a pena di esclusione.

Il candidato, inquadrato il tema del soccorso istruttorio, predisponga la bozza di parere da sottoporre al Consiglio dell’ANAC.